



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it
Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611

Ai Dirigenti delle Scuole
ed Istituti Statali di ogni ordine e grado di istruzione
Loro Sedi
Alle OO-SS. Loro sedi
Al sito web

Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza **1 settembre 2019**. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si fa seguito alla trasmissione da parte del MIUR – DGPER del **D.M. 727 del 15 novembre 2018** e della **Circolare Ministeriale prot. 50647 del 16/11/2018** recanti indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio dall'1/09/2019, nonché i provvedimenti di quiescenza, del personale del comparto scuola e dell'area V- Dirigenza scolastica, per richiamare l'attenzione del personale interessato relativamente ai seguenti punti:

- 1. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DELLE EVENTUALI REVOCHE:**
12 dicembre 2018 personale docente ed ATA
28 febbraio 2019 Dirigenti Scolastici
- 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Tutti coloro che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019, dovranno:

- **Presentare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la procedura web POLIS “Istanze ON LINE” disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it).**

Si rammenta al personale che presenta istanza di cessazione per collocamento a riposo ed al personale che sarà collocato in pensione d'ufficio, di presentare anche domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS;

Il personale in servizio all'estero può presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

- 3. REQUISITI PER POTERE ESSERE COLLOCATI IN QUIESCENZA.**

I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli indicati dalla tabella allegata alla circolare ministeriale che accompagna il decreto.

- 4. RICHIESTE DI PROROGA**

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, c. 257, della L. 208/2015, modificato dall'art.1 , c. 630 della L. 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il **12 dicembre 2018** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Come già previsto dalla normativa dallo scorso anno l'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS.

- 5. RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO**

Il decreto legge n. 90/2014 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età ed è stato abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 confluito¹

nell'art. 509, comma 5 del decreto legislativo n. 297/1994.

Tuttavia, l'art. 1, comma 257 della legge 208/2015 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età. Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Il comma 3 del citato art. 509 **disciplina i trattenimenti in servizio oltre il limite di età per raggiungere il minimo pensionistico**, di conseguenza **potrà chiedere la proroga di permanenza in servizio il personale che , compiendo i 67 anni** entro il 31 agosto 2019, non sia in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

Si evidenzia che la legge 125/2013, ha sancito che **il limite per il collocamento d'ufficio (65 anni per i dipendenti dello Stato) non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.**

Si ricorda infine che i **provvedimenti di risoluzioni unilaterale del rapporto di lavoro al compimento delle anzianità massime di servizio in applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008, così come modificato dal D.L.90/2014 convertito in legge 114/2014** dovranno essere emessi dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado **entro il 28 febbraio 2019**. I provvedimenti, quindi, dovranno essere tempestivamente trasmessi, **sempre via e-mail , a questo Ufficio Pensioni** ed alla sede INPS di Caserta , competente con riferimento alla sede della scuola.

6. TEMPI DI INSERIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA CESSAZIONE AL SIDI

Le segreterie scolastiche dovranno convalidare al SIDI le istanze di cessazione dal servizio (adempimento che solo per il corrente anno è stato effettuato dallo scrivente ufficio) a seguito della comunicazione dell'avvenuto accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

**IL DIRIGENTE
Vincenzo ROMANO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa